

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

VERBALE DI GARA N. 5

Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5°

lotto di completamento - Il stralcio - **CIG 952007566A - CUP C52G11000250001**

L'anno duemilaventitrè, il giorno sedici, del mese di maggio, nei locali della sede di Leonforte (EN) del Consorzio di Bonifica 6 Enna - Corso Umberto, 434 - Leonforte (EN) - alle ore nove

SONO PRESENTI

- il dott. Ing. Gabriele Mancuso, Responsabile Unico del Procedimento;

- il dott. Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti del Consorzio di Bonifica 9 Catania, in comando presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale unità di supporto al RUP e segretario verbalizzante.

I suindicati formano il seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa della gara oggetto del presente verbale.

Al prosieguo delle operazioni di gara, per chiudere la fase di esame e verifica della documentazione amministrativa delle imprese concorrenti, necessita acquisire le risposte alle richieste di soccorso istruttorio cui sono state sottoposte alcuni operatori economici concorrenti, così come dai verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4.

In data odierna il seggio di gara prende atto che:

5) CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCarl: a seguito della richiesta di soccorso istruttorio, con la quale si rilevava la condizione deficitaria della ausiliaria che mancava del requisito minimo della classifica richiesta dal disciplinare di gara (OG6

cl VI), ha trasmesso una nota a giustificazione e in contraddittorio a quanto esposto sul verbale di gara. A tal proposito, pur non condividendone l'interpretazione, non può sottacersi il parere del Consiglio di Stato - Sez. IV - 18 gennaio 2023, n. 620, che pronunciandosi, in commento, ha ritenuto che l'avvalimento "parziale" e quello "frazionato" sono ammessi sulla base dell'orientamento della Corte di Giustizia - Sez. V, del 10 ottobre 2013 - causa C-94/12, e di conseguenza non può ritenersi illegittimo il cumulo del requisito del concorrente con quello dell'ausiliaria ai fini del raggiungimento della soglia prescritta nel bando e nel disciplinare di gara. Fermo restando anche la considerazione di applicare il principio del "**favor participationis**", secondo il dettame e l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa (vedi Cons. di Stato - Sez. V del 26 aprile 2018, n. 2527 e Cons. di Stato - Sez. III del 26 marzo 2021, n. 2580), e che questo seggio di gara intende perseguire, come già evidenziato nelle dichiarazioni dei verbali precedenti, si dichiara che l'impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCarl, da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**

17) SORRENTI IMPIANTI srl Z.I.A.: ha ottemperato a sanare la richiesta di soccorso istruttorio trasmettendo gli atti mancanti così per come richiesto. Pertanto, l'impresa SORRENTI IMPIANTI srl, da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**.

14) REPIN srl: analoga dichiarazione da parte del seggio di gara, è indiscutibilmente apposta anche a quanto precedentemente esposto per il CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. Pertanto si dichiara che l'impresa REPIN srl da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**.

1) CO.MIN. srl: ha ottemperato a sanare producendo le mancate dichiarazioni, per come erano state richieste a seguito di soccorso istruttorio. Ottempera anche alla mancata presentazione della garanzia provvisoria, producendo l'atto datato 11

maggio 2023, data antecedente alla scadenza del termine ultimo fissato per il soccorso istruttorio (13 maggio 2023). A tal proposito occorre fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza, del 3 febbraio 2023, n. 01175, che per analogo argomento in merito al mancato pagamento del contributo ANAC prima della scadenza della presentazione dell'offerta, si è pronunciato favorevolmente al ricorrente, escluso da una procedura di gara, dichiarando e ritenendo sanabile detta mancanza in quanto elemento formale estraneo al contenuto dell'offerta tecnica ed economica adducendo letteralmente: *"..... nello stesso senso è la consolidata giurisprudenza formatasi sull'analogo fattispecie del tardivo versamento del deposito cauzionale o cauzione provvisoria (ex multis Cons. Stato - Sez. V - n. 2786/2020 e Cons. Stato - Sez. III - n. 7580/2019)"*.

Pertanto, alla luce di quanto contenuto nella suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 01175/2023, l'impresa CO.MIN. srl, da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**.

12) INGALLINA srl: ha ottemperato a sanare la richiesta di soccorso istruttorio producendo dichiarazione ex articolo 80 del legale Rappresentante e Amm. Unico dell'impresa, nonché del DGUE e della dichiarazione, in caso di aggiudicazione, dell'impegno a garantire l'assunzione per una quota pari al 30% relativa all'occupazione giovanile sia maschile che femminile (parità di genere e generazionale), quota SUD, in conformità a quanto contenuto e previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021.

A questo punto, con l'ammissione complessiva degli operatori economici partecipanti, ultimata la verifica della documentazione amministrativa e verificata la documentazione prodotta dalle imprese sottoposte a soccorso istruttorio, si dichiara chiusa la fase di "esame e verifica della documentazione amministrativa" e

completato il lavoro di codesto seggio di gara.

Le operazioni di gara riprenderanno con l'insediamento della Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, ha valore di notifica quale comunicazione per le imprese concorrenti della chiusura della fase "verifica ed esame della documentazione amministrativa" e quale atto di notifica per l'insediamento e la convocazione della Commissione Giudicatrice per il giorno 19 maggio 2023, alle ore 11:00, presso la sede consortile di Leonforte (EN). Il presente verbale è pubblicato sia sulla piattaforma NET4MARKET, sia sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ing. Gabriele Mancuso

Dott. Filippo Scavuzzo

Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti il seggio di gara

DICHIARANO

di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ing. Gabriele Mancuso

Dott. Filippo Scavuzzo


Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti il seggio di gara

DICHIARANO


Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di

interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della funzione loro attribuita.

Dott. Ing. Gabriele Mancuso



Dott. Filippo Scavuzzo



Chiusura del verbale alle ore undici e minuti primi trenta.

Del ché si è redatto il presente verbale che consta di quattro pagine intere e fin qui di questa quinta.